

la resa dovrà essere delle uve, purchè la massimo. on deve essere supe-

essere effettuate nella nell'art. 4. Tuttavia, è consentito che tali ritorio della provincia

devono assicurare una 11 per il « Terzano »

quanto le pratiche enolo- vini le loro peculiari

del 5% del volume la ente dritto alla dono- puzizzati, filigrati dolci lone diverse da quella

**PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 229 del 5.9.1973**

ato per la correzione. todi tradizionali della to.

to della Commissione. ificazioni tecniche:

ato;

ativa: 11,5; mille.

allo dorato;

essiva: 11;

r mille.

armonico; lessiva: 10,5;

r mille.

al giallo;

ico; minima: 11,5;

le; er mille.

al paglierino;

ficare — con proprio decreto, per i vini di cui sopra — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

**Art. 8.**

E' vietato usare assieme alla denominazione « Terzano » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, tra compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Terzano » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

**Art. 9.**

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1962, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10% il totale delle viti

ivo allo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, a fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(10729)

**REGIONE TOSCANA**

**Approvazione del piano regolatore generale del comune di Incisa Valdarno**

Con deliberazione della giunta regionale n. 3635, in data 10 luglio 1973, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Incisa Valdarno (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(10767)

**Approvazione del piano regolatore generale del comune di Certaldo**

Con deliberazione della giunta regionale n. 3642, in data 10 luglio 1973, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Certaldo (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(10768)

**Approvazione del piano di zona del comune di Carrara**

Con deliberazione della giunta regionale n. 1906, in data 10 aprile 1973, è stato approvato il piano per le località: Avenza, Bedizzano, Bonascola e Fossolo, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Carrara, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167

5 copie